

Repertorio n.5980

Raccolta n.916

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SO-
CIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitrè dicembre duemilatrè in Capua e nel Palazzo Arci-
vescovile alla Piazza Landolfo n.1.

Innanzi a me **DIOMEDE FALCONIO**, notaio in Macerata Campania
con studio ivi alla Via Matteotti - Vico Quinto n. 1, iscrit-
to nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Ve-
tere, previa concorde rinuncia delle parti col mio consenso
ai testi,

INTERVENGONO

-1) LUCCHESE SONIA, studentessa, operatrice sociale, nata a
Capua il 12 luglio 1977 ed ivi domiciliata alla Via S.Maria
La Fossa n. 30, codice fiscale **LCC SNO 77L52 B715D;**

-2) ROSSI ROSANNA, casalinga, operatrice sociale, nata a Ca-
pua il 23 agosto 1974 ed ivi domiciliata alla Via Strada Pro-
vinciale per S.Angelo in Formis, III Lotto Cooperativa Vo-
lontà n.30, codice fiscale **RSS RNN 74M63 B715Q;**

-3) NETTI GIORGIO, operatore sociale, nato a Capua il 7 agosto
1979 ed ivi domiciliato alla Via S.Salvatore n.15, codice fi-
scale **NTT GRG 79M07 B715K;**

-4) VALLETTA ANNAMARIA, insegnante, nata a Capua il 31 maggio
1967 ed ivi domiciliata alla Via Largo G.Amico n.4, codice
fiscale **VLL NMR 67E71 B715N;**

-5) **VENDEMIÀ ANGELA**, operatrice sociale, nata a Capua il 24 giugno 1979 ed ivi domiciliata alla Via Garibaldi n.13, codice fiscale **VND NGL 79H64 B715D**;

-6) **ALTIERI MARIA**, sociologa, nata a Vitulazio il 4 settembre 1965 ed ivi domiciliata alla Località Miceli n.38, codice fiscale **LTR MRA 65P44 M092K**;

-7) **BRANCO GIOVANNI**, sacerdote, nato a Capua il 30 giugno 1968 ed ivi domiciliato al Rione Eucaliptus n.17, codice fiscale **BRN GNN 68H30 B715W**;

-8) **COMPAGNONE SAVINO**, sociologo, nato a Capua il 9 novembre 1970 e ivi domiciliato alla Via Mezza Appia n.95 bis, codice fiscale **CMP SVN 70S09 B715N**;

-9) **PARENTE ROSSANA**, commercialista, nata a Capua il 5 settembre 1972 ed ivi domiciliata alla Via Alcide De Gasperi Parco Emily, codice fiscale **PRN RSN 72P45 B715X**;

-10) **TOSTI MARIAGRAZIA**, insegnante, nata a Capua il 20 settembre 1977 ed ivi domiciliata alla Via Riviera Casilino n.45, codice fiscale **TST MGR 77P60 B715A**;

-11) **"IRENE 95 - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE a.r.l. - ONLUS"**, con sede in Mariglianella (NA) al Corso Umberto I n.290, titolare del numero 02165140613 di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli, nonchè del numero 607045 di iscrizione al R.E.A., in persona del sig. Giuseppe Gambardella, sacerdote, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Visciano il 12 ottobre 1941

ed ivi domiciliato alla Via della Libertà n.51, a questo atto legittimato in virtù dei poteri che gli derivano dallo Statuto Sociale;

-12) Sua Eccellenza Monsignore **Bruno SCHETTINO**, Arcivescovo di Capua, nato a Marigliano il 5 gennaio 1941, domiciliato in Capua presso il Palazzo Arcivescovile alla Piazza Landolfo n.1, codice fiscale **SCH SCL 41A05 E955C**.

Della identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io notaio sono certo.

- ARTICOLO 1 -

I componenti costituiscono una società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata con:

- denominazione: "CITTA' IRENE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A.R.L. - ONLUS";

- sede: Capua alla Via Ludovico Abenabolo n.1 c/o Parrocchia SS.Filippo e Giacomo;

- durata: 31 dicembre 2080;

- capitale: Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) diviso in quote da Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

- oggetto: indicato nell'articolo 4 dello Statuto Sociale.

- ARTICOLO 2 -

Il capitale sociale, pari ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) è ripartito in quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) è illimitato e variabile e viene sottoscritto come segue:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - da Sonia Lucchese, socio ordinario cooperatore, per la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); | |
| | - da Rosanna Rossi, socio ordinario cooperatore, per la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); | |
| | - da Giorgio Netti, socio ordinario cooperatore, per la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); | |
| | - da Annamaria Valletta, socio ordinario cooperatore, per la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); | |
| | - da Angela Vendemia, socio ordinario cooperatore, per la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); | |
| | - da Maria Altieri, socio ordinario cooperatore, per la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); | |
| | - da Giovanni Branco, socio ordinario cooperatore, per la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); | |
| | - da Savino Compagnone, socio ordinario cooperatore, per la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); | |
| | - da Rossana Parente, socio ordinario cooperatore, per la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); | |
| | - da Mariagrazia Tosti, socio ordinario cooperatore, per la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); | |
| | - "IRENE 95 - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE a.r.l. - ONLUS", socio sovventore, per la somma di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); | |
| | - Bruno SCHETTINO, socio sovventore, per la somma di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). | |
| | | |

- ARTICOLO 3 -

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello Statuto Sociale, che si allega a questo atto sotto la lettera "A" e dalle disposizioni legislative vigenti.

- ARTICOLO 4 -

La società sarà amministrata, per il primo triennio, da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri nominati nelle persone dei Signori:

- Sac. Giovanni BRANCO, come sopra generalizzato, che accetta, Presidente;

- Maria ALTIERI, come sopra generalizzato, che accetta, Consigliere;

- Savino COMPAGNONE, come sopra generalizzato, che accetta, Consigliere e Vice Presidente.

- ARTICOLO 5 -

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2003.

- ARTICOLO 6 -

Gli intervenuti conferiscono al Presidente del Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per l'attuazione di questo atto e per effettuare tutti i conseguenti adempimenti.

- ARTICOLO 7 -

Le spese di costituzione, per un importo di circa Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), sono a carico della società.

Vengono delegati alle firme marginali Giovanni Branco e Savi-

no Compagnone, Bruno Schettino, anche per quanto riguarda gli allegati.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per otto facciate ho dato lettura, unitamente agli allegati, alle parti che lo approvano.

Firmato: Mons. Bruno SCHETTINO - Sonia LUCCHESI - Rosanna ROS-
SI - Giorgio NETTI - Annamaria VALLETTA - Angela VENDEMIA -
Maria ALTIERI - Giovanni BRANCO - Savino COMPAGNONE - Rossana
PARENTE - Mariagrazia TOSTI - Giuseppe GAMBARDELLA
DIOMEDE FALCONIO NOTAIO (SIGILLO)

Allegato "A" all'atto n.916 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"CITTA' IRENE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE

a.r.l. - ONLUS"

TITOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita, con sede in Capua alla Via Ludovico Abenabolo n.1 c/o Parrocchia SS.Filippo e Giacomo. la Società Cooperativa di solidarietà sociale, a responsabilità limitata, denominata: **"CITTA' IRENE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE a r.l. - ONLUS"**.

Articolo 2 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II**OGGETTO**

Articolo 3 - La società non ha finalità lucrative. Essa è retta dai principi della mutualità nello spirito dell'articolo 47 della Costituzione della Repubblica italiana, a norma del Codice Civile della Legge 8 novembre 1991 numero 381 e delle altre successive leggi e altre disposizioni emanate in materia. Essa s'ispira ai principi della CARITAS, ai suoi metodi e li applica, fedelmente e rigorosamente, nell'attività e nelle iniziative che intende intraprendere, in quanto compatibili con l'ordinamento giuridico dello Stato Italiano. La Cooperativa intende operare nel campo dei servizi sociali e, comunque, perseguire l'interesse generale della comunità adeguandosi ai fini di cui alla lettera a) dell'art. 1 della Legge 08 novembre 1991 numero 381 prefiggendosi, tra l'altro, i seguenti scopi:

a) gestire in modo organico ed adeguato alle esigenze della persona, anche in forma di volontariato come espressione evangelica della carità da parte degli operatori, i servizi e gli interventi per gli anziani, i giovani, i minori, le famiglie, i portatori di handicaps, gli immigrati, i tossicodipendenti, gli emarginati, i bisognosi in genere, usufruendo dei contributi e delle agevolazioni previste dalle leggi nazionali e regionali che disciplinano l'assistenza in generale e quella socio-sanitaria in particolare. In particolare la

Cooperativa si propone di fornire i seguenti servizi:

Attività a favore dei minori

a.1 Sostegno scolastico

a.2 Gestione di asili nido

a.3 Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi e attività di recupero di minori vittime di abusi

a.4 Attività di tutorato educativo

a.5 Gestione di centri diurni laboratoriali e socio - ricreativi

a.6 Organizzazione di attività estive educativo-ricreative

"Estate Ragazzi"

a.7 Gestione di case famiglia x minori

a.8 Organizzazione di campagne di sensibilizzazione nell'ambito scolastico

a.9 Campagne di comunicazione sociale

a.10 Formazione di unità di strada per giovani

a.11 Organizzazione di tirocini formativi di socializzazione al lavoro per minori fuori obblighi e appartenenti a famiglie multiproblematiche

Attività a favore degli Anziani

a.12 centri diurni per anziani

a.13 case famiglia per anziani e disabili

a.14 soggiorni estivi per anziani: cure termali, pellegrinaggi, gite

| | |
|---|--|
| a.15 assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili gravi | |
| a.16 servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza | |
| Attività a favore dell'istituzione Famiglia | |
| a.17 servizi di supporto e mediazione familiare | |
| a.18 servizio di sostegno alla famiglia e assistenza legale | |
| a.19 servizi di affido familiare | |
| Attività a favore di persone in stato di disagio sociale | |
| a.20 servizi di supporto per donne nubili con disabilità e/o in situazione di disagio sociale | |
| a.21 formazione e orientamento professionale per giovani disoccupati, ex carcerati, tossicodipendenti, disabili e ragazze madri | |
| a.22 inserimento in botteghe artigianali di ex - tossicodipendenti | |
| a.23 servizio d'ascolto telefonico per ragazze madri, vittime di abuso, alcolizzati | |
| a.24 Banca del Tempo | |
| Attività di Turismo sociale | |
| a.25 Realizzazione e gestione di parchi a tema | |
| b) organizzare e predisporre attività per animare il tempo libero gestendo centri sportivi, sociali, culturali e ricreativi, con l'istituzione di corsi per attività motorie, sportive, ricreative, dello spettacolo e per favorire la forma- | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | zione culturale e religiosa; |
| | | c) organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento nel campo dei servizi e degli interventi di cui al precedente punto a); |
| | | d) svolgere attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; |
| | | e) sollecitare l'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate allo scopo di riconoscerne ed affermarne i diritti; |
| | | f) collaborare con gli Enti pubblici e privati al fine di soddisfare i bisogni della collettività: in particolare la cooperativa intende promuovere iniziative anche per gli immigrati nei campi della prima accoglienza, dell'integrazione, dell'alfabetizzazione , dello scambio interculturale, della conoscenza, della ricerca e della documentazione, dei centri d'ascolto, degli ambulatori, della ristorazione e quant'altro; |
| | | g) provvedere all'integrazione sociale dei cittadini; in specie per quelli socialmente e fisicamente svantaggiati, mediante la promozione di iniziative intese a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro; |
| | | h) costituire comunità-alloggio per soggetti handicappati disabili e comunque svantaggiati, i) organizzare e/o gestire scuole e istituti; |
| | | |

i) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Per raggiungere i suoi scopi, la Cooperativa, avendo finalità esclusivamente mutualistiche, potrà usufruire di contributi e ricevere ed utilizzare sussidi, donazioni, sovvenzioni e provvidenze di Enti pubblici e privati, acquistare, chiedere in concessione o comunque amministrare, terreni, strutture, infrastrutture e spazi occorrenti per la realizzazione di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi descritti, svolgere ogni attività attinente e connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al suo perseguimento, aderire a consorzi di cooperative e consociarsi con altre cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa, inoltre, per perseguire i propri fini mutualistici, fra l'altro, potrà:

- partecipare ai pubblici appalti;
- avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di qualsivoglia natura previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di cooperativa sociale e compiere tutti gli atti

occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e, così fra l'altro, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico;

- fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, comprese l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forme di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie sia reali che personali anche in favore di terzi;
- assumere partecipazioni o interessenze in altre società anche costituende nel rispetto dell'articolo 2361 del Codice Civile, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

TITOLO III

SOCI

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i cittadini italiani, di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18^o anno di età e condividano gli scopi sociali. Possono essere soci anche le persone giuridiche quali soci sovventori. Non possono in ogni caso divenire soci ordinari o cooperatori

quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

I soci si distinguono in:

a) soci ordinari o cooperatori - sono gli operatori che contribuiscono con il loro lavoro al perseguimento delle finalità dell'organismo. A loro favore deve ritenersi applicabile la normativa sulle assicurazioni sociali, secondo quanto disposto dall'articolo 2 RD 1422/24 e dall'articolo 1 comma 2 Dpr 797/55 che prevedono l'obbligo assicurativo per i soci che prestano attività per conto dell'organismo cooperativo;

b) soci fruitori - sono coloro che godono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa (**in particolare persone svantaggiate e loro familiari**);

c) soci volontari - sono coloro che prestano attività gratuitamente a favore dell'organismo. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo della compagine sociale. Nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, ad eccezione delle norme sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali e possono essere corrisposte solo le spese sostenute e documentate, come previsto dalla legge 266/91 sul volontariato e sue successive modificazioni;

soci finanziatori: sono coloro che partecipano solo finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Il domicilio dei soci per il loro rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza e l'attività esercitata;

b) l'ammontare della quota che il richiedente si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore ad • 25 (venticinque), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

c) l'impegno al versamento della quota di sovrapprezzo all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di Ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede ed attività esercitata;

b) delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

c) l'impegno al versamento della quota di sovrapprezzo all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

d) l'ammontare della quota da sottoscrivere;

e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Alla domanda dovranno essere allegata la copia dello Statuto Sociale e della delibera della richiesta di ammissione. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo e la inesistenza delle cause di incompatibilità in esso indicate, delibera sulla domanda con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto. La delibera di ammissione, divenuta operativa, verrà comunicata all'interessato, con mezzi ritenuti idonei, e sarà annotata nel libro dei Soci a condizione che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo articolo 6). Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diverrà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto dal successivo articolo 20). In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro dei Soci.

Articolo 6 - I soci dovranno versare la quota di sovrapprezzo o meglio definita tassa di ammissione che verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al precedente articolo

5. Essi sono obbligati:

a) al versamento immediato alla società della quota di sovrapprezzo o meglio definita tassa di ammissione;

b) al versamento della quota sottoscritta;

c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 7 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Articolo 8 - Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione e che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. Agli effetti del diritto di cui al successivo articolo 11 lo scioglimento del rapporto, per recesso o decadenza limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio successivo, così come stabilito dall'Art. 2526 c.c.

Articolo 9 - L'Organo Amministrativo può escludere il socio che:

| | |
|---|--|
| a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; | |
| b) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività in contrasto o concorrenti con quella della società; | |
| c) senza giustificato motivo, non partecipi più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate; | |
| d) non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento interno, se esistente, o le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti; | |
| e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società e si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente; | |
| f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile, per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale; | |
| g) venga condannato con sentenza civile all'interdizione (art. 414 c.c.), all'inabilitazione (art. 415 c.c.); | |
| h) venga condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; | |
| i) venga dichiarato fallito. | |
| Quando l'esclusione non ha luogo di diritto - vedi lett. I) | |

del comma precedente - essa deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci. Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al Tribunale che può sospendere l'esecuzione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 2527 del Codice civile.

Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 11 - I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Articolo 12 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 11, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso del quale si sia

verificata la morte.

Articolo 13 - I soci receduti, decaduti ed esclusi, e gli eredi del socio defunto, dovranno avere il rimborso delle quote entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 e 13. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta della liquidazione delle quote, l'atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale.

Articolo 14 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Articolo 15 - Possono essere ammesse quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori, così come previsto dal-

l'articolo 4 della Legge 59/'92 in relazione alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico di cui all'articolo 3 della lettera i) di questo Statuto.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione maggiorata fino al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione dell'utile.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale del capitale versato e per l'eventuale rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 19 di questo statuto.

Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare una domanda, indirizzata all'Organo Amministrativo, che contenga le indicazioni di cui all'articolo 5 e che indichi il numero degli anni per i quali intende impegnarsi nei confronti della cooperativa; ai soci sovventori è fatto divieto di recedere per tale periodo.

Il rapporto sociale con i soci sovventori si estingue se vengono sciolti i fondi di cui all'articolo 3 lettera i) del presente Statuto.

La quota minima che i soci sovventori devono sottoscrivere è pari a cinque volte quella prevista per i soci ordinari.

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Articolo 15 - Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativo e pertanto con le esigenze sociali. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 142/2001;

b) in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 ed alla lett.

a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del Capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del D.lgs 1947 n. 1577, ratificato, con modificazioni, della Legge 302/1951 e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della Legge

59/1992.

In ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, le questioni relative alle retribuzioni dei soci e le eventuali integrazioni annuali di bilancio periodiche in sede di liquidazione di ogni lavoro o forniture o servizio, come pure tutte le questioni relative alla sospensione e all'esclusione dei soci, sono di competenza esclusivamente del Consiglio di Amministrazione.

Apposito regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea dei soci, fissa le norme organizzative e disciplinari del lavoro, nonchè i rapporti di volontariato, i criteri di massima per la determinazione delle remunerazioni e per il riparto dell'eventuale utile sulla base della qualifica professionale dei soci prestatori d'opera e delle ore di lavoro prestate.

Ai soci dipendenti che esercitano le attività rientranti del D.P.R. 30 aprile 1970 numero 602 vengono applicati i particolari trattamenti previdenziali ed assicurativi in esso previsti. Ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità meglio stabilite dal regolamento interno della Cooperativa.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE - BILANCIO

Articolo 16 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un

numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non

inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale, nonché da eventuali ulteriori riserve, le quali sono indivisibili e non possono essere ripartite

tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento;

c) dai fondi di cui all'articolo 4 legge 59 del 30 gennaio 1992, rappresentato da azioni nominative trasferibili, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 destinato allo sviluppo tecnologico o alle ristrutturazioni o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 3 del presente Statuto;

d) dal fondo costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo delle quote;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla Legge;

f) da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capitale di Enti pubblici o privati.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 17 - Le quote sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno e vincoli, né essere cedute senza

l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Le azioni/quote dei soci sovventori sono liberamente trasferibili senza l'assenso del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare compresi gli ammortamenti, destinandoli, in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 19 - Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) almeno il venti per cento (20%) al fondo di riserva ordinaria;

b) una quota pari al tre per cento (3%), da calcolarsi al netto delle sole riserve obbligatorie, ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o, nei casi previsti dal commi 6 e 7 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, in

conformità a quanto stabilito dai commi stessi;

c) un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al Capitale effettivamente versato;

d) una quota, non superiore alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT, può essere destinata alla rivalutazione delle quote;

e) la rimanente parte verrà destinata a finalità o scopi di natura mutualistica indicati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Articolo 20 - Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 21 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata o consegnata ad ogni socio almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, (la sede legale o altrove purchè in territorio nazionale) la data della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza del-

l'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati questi ultimi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 22 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, con le modalità di cui all'articolo 2364 del Codice Civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio d'esercizio con la relazione dell'organo amministrativo;
- c) determina il periodo di durata del mandato ed il numero di componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine;
- d) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- e) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g) può nominare il Collegio Sindacale, eleggendone tra questi il Presidente e fissandone gli eventuali compensi.

L'Assemblea è convocata negli altri casi e per gli altri oggetti previsti dalla Legge e ogni qualvolta l' Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto della cooperativa;

b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 23 - l'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 24 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritti al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo sullo scioglimento e liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Per le votazioni si pro-

cederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano.

Articolo 25 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i

soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei So-

ci. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare

della quota sottoscritta. Ogni socio che abbia diritto di in-

tervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro so-

cio mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assem-

blea constatare la regolarità della costituzione e delle de-

leghe che devono essere conservate agli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Ai soci

sovventori sono attribuiti i seguenti voti:

- 1 voto per conferimento non superiore a 100 quote;

- 2 voti per conferimento non superiore a 200 quote;

- 3 voti per conferimento non superiore a 300 quote;

- 4 voti per conferimento non superiore a 400 quote;

- 5 voti per conferimento superiore a 400 quote.

I voti attribuiti ai soci Sovventori anche in relazione ai

conferimenti posseduti, non devono superare un terzo dei voti

spettanti a tutti i soci. Se il numero dei voti spettanti ai

soci Sovventori supera un terzo dei voti spettanti a tutti i

soci si applica un coefficiente rettificativo tale per cui i

voti dei soci Sovventori risultino comunque essere pari a un

terzo dei voti assembleari.

Non possono essere delegati i componenti dell'Organo Ammini-

strativo, i componenti del Collegio Sindacale, se nominati, o

i dipendenti delle società, fermi gli altri limiti di cui all'articolo 2672 del Codice Civile.

Articolo 26 - La Presidenza dell'assemblea compete al Presidente della Cooperativa o, in sua assenza o impedimento, al socio designato a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'assemblea su proposta del Presidente provvede alla nomina del Segretario che può anche essere una persona non socia e di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Verbale viene redatto dal Notaio nei casi di Legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno.

Articolo 27 - La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di minimo tre e fino ad un max di nove membri. Gli amministratori devono essere soci, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Possono essere amministratori, altresì, i soci cooperatori ed i soci sovventori.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno vice-Presidente (può delegare, determinandone i limiti parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un comitato esecutivo). Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda

da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefax, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati questi ultimi, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Spetta, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) deliberare sull'ammissione, il recesso, l'esclusione e la decadenza dei soci;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di

quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea.

Agli amministratori, che sono esonerati dalla prestazione della cauzione, spetta solo il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro ufficio, oltre al gettone di presenza di cui all'articolo 22 del presente Statuto.

Articolo 28 - Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 29 - La presidenza della cooperativa compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza legale della società compete al Presidente della cooperativa, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

Il Presidente della cooperativa è autorizzato perciò, a riscuotere da Pubblica Amministrazione o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Possono essere nominati direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della cooperativa, tutte le mansioni spettano al vicePresidente.

Articolo 30 - L'Assemblea, se ritiene necessario, può nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. All'interno della terna eletta l'Assemblea ne eleggerà il Presidente. I sindaci dovranno essere scelti tra i non soci e dovranno essere tutti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Articolo 31 - Per quanto riguarda le norme comportamentali del Collegio Sindacale si rimanda a quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

TITOLO IX

ARBITRATO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 32 - I soci e la cooperativa sono obbligati a rimettere alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri (di cui uno facente funzioni di presidente) la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, oppure tra la cooperativa e i soci (relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo o nello Statuto sociale o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione), purchè possano formare oggetto di arbitrato.

Articolo 33 - Il Collegio arbitrale viene nominato dal Presi-

dente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su ricorso di una della parti.

Articolo 34 - Le decisioni del Collegio arbitrale è definitiva salvo i casi nei quali la legge consente l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta a pena di decadenza non oltre trenta giorni dalla notifica del lodo arbitrale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 36 - In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37 - Il funzionamento tecnico e amministrativo della cooperativa, il trattamento economico dei soci per le rispettive attività lavorative, nonché l'emissione di azioni di partecipazione cooperative, verrà disciplinato da regolamenti interni da compilarsi e da approvarsi da parte dell'assemblea.

Articolo 38 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative.

Capua, 23 dicembre 2003

Firmato: Mons. Bruno SCHETTINO - Sonia LUCCHESI - Rosanna ROS-
SI - Giorgio NETTI - Annamaria VALLETTA - Angela VENDEMIA -
Maria ALTIERI - Giovanni BRANCO - Savino COMPAGNONE - Rossana
PARENTE - Mariagrazia TOSTI - Giuseppe GAMBARDELLA

DIOMEDE FALCONIO NOTAIO (SIGILLO)

--oOo--

La presente copia xerografica, composta di numero nove fogli,
è conforme all'originale munito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso

Macerata Campania,

